

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 28 aprile 2023

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P - 8 /2023

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI APRILE 2023

Riportiamo di seguito per ciascun settore di attività l'elenco delle scadenze di natura contrattuale del mese di APRILE 2023.

COMMERCIO

Acconto su futuri aumenti contrattuali

Nell'ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL 30 marzo 2015 per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, scaduto il 31 dicembre 2019, al fine di definire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore per contribuire alla tenuta del loro potere d'acquisto, le Parti, con Protocollo straordinario di settore del 12 dicembre 2022 hanno disposto, a partire dal 1° aprile 2023, l'erogazione di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, quale incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Nei confronti del personale part time l'erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti va considerato il livello d'inquadramento attualizzato al momento della loro erogazione.

Gli importi quale acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali per i vari livelli risultano i seguenti.

Livello	Importi Acconto dal 1° aprile 2023
Quadri	52,08
I	46,92
II	40,58
III	34,69
IV	30,00
V	27,10
VI	24,33
VII	20,83
Operatori di vendita	
I categoria	28,32
II categoria	23,78

Le Parti precisano che per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali sono confermate le previsioni di cui all'art. 216 "Assorbimenti" del vigente CCNL, per cui:

"In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione."

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DI TELEFONIA

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Il CCNL 12 novembre 2020 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (CCNL TLC) conferma che ai dipendenti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello relativamente al premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell'anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL, va riconosciuto

- un importo annuo di 260,00 euro lordi (ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL),
- da erogarsi in unica soluzione con le competenze del mese di aprile e pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero).

Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.

L'accordo precisa che da tale adempimento sono escluse le aziende in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso alle procedure concorsuali e/ con ricorso alle misure di integrazione salariale straordinarie.

Nell'ipotesi di utilizzo di misure di integrazione salariale ordinarie l'adempimento non sarà dovuto laddove l'intervento di integrazione si prolunghi oltre le 13 settimane effettive nell'anno, che interessi almeno il 20% del personale.

Ulteriori fattispecie possono essere definite in sede di contrattazione di 2° livello.

SCUOLE PRIVATE MATERNE (FISM)

Come noto, in data 30 giugno 2022, tra l'Associazione datoriale e le OO.SS., è stato stipulato il Verbale di accordo per il rinnovo della **parte economica tabellare** e del **salario di anzianità**, relativamente al triennio 2021-2023, del CCNL 12 dicembre 2016 per i dipendenti delle scuole materne non statali (FISM), scaduto il 31 dicembre 2018.

A **completamento** della suddetta **preintesa**, il **1° marzo 2023** FISM, FLC - CGIL, CISL - SCUOLA, UIL - SCUOLA - RUA, SNALS - CONFASAL hanno stipulato il CCNL che disciplina il **trattamento normativo ed economico** 2021/2023 per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

Previdenza complementare

Come anticipato, con apposito **Accordo** sindacale sottoscritto dalle Parti il **1° marzo 2023** (Allegato 5 al CCNL), è stato convenuto l'adozione quale fondo negoziale di previdenza complementare il **Fondo ESPERO** cui aderiscono volontariamente i lavoratori, anche a tempo determinato.

La **contribuzione**, già prevista dal CCNL, è pari alle seguenti aliquote della retribuzione mensile utile per il computo del TFR:

- 1% a carico del lavoratore (o importo maggiore a sua libera scelta);
- 1% a carico della scuola e servizio educativo dell'infanzia.

In materia di finanziamento, si conviene, altresì, la destinazione del 100% del TFR in corso di maturazione a decorrere dalla data di manifestazione della volontà di adesione (50% del TFR in corso di maturazione, con possibilità di incrementi successivi, per il personale di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993).

I contributi e il TFR sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal mese successivo alla data di adesione. Nell'ipotesi di sospensione del versamento della propria quota da parte del lavoratore, viene sospeso il versamento anche della quota a carico del datore di lavoro, mentre rimane fermo l'accantonamento del TFR.

Per l'anno 2024 e seguenti, in caso di mancato rinnovo del presente CCNL, per i lavoratori che hanno aderito al Fondo Espero continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 54 del CCNL.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.